

LA RIFORMA IN ATTO

Istituto Comprensivo di Turbigo

2010-11

TRE ANNI DI RIFORME

A partire dalla legge n. 133 del 2008 (art. 64)
e dalla legge n. 169 del 2008
sono state emanate varie disposizioni dal ministro
Gelmini.

Tali disposizioni hanno tracciato nella scuola italiana
un tale cambiamento da autorizzarci a parlare di
“riforma”.

Non trattandosi però di una riforma vera e propria, è
utile riordinare i vari “pezzi”
all’interno di un quadro comprensibile

LEGGE 133/2008 art.64

- 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto **il rapporto alunni/docente**, da realizzare, comunque, entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, *tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.*

- 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del **personale amministrativo, tecnico ed ausiliario** (Ata), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 **una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica** determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244**.

- 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del **decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281** e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore **razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.**

- incremento di un punto **del rapporto alunni/docente**
- revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del **personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**
- **una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica** determinata per l'anno scolastico 2007/2008

LEGGE 169/2008

- Fermo restando quanto previsto dal *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale **viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.**

- A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è *effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi*.
- La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto *inferiore a sei decimi*, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo

- Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola **primaria** la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *sono effettuate mediante l'attribuzione di **voti numerici** espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.*
- *Nella scuola **primaria**, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere** l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

- Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola **secondaria** di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.*
- Nella scuola **secondaria** di primo grado, **sono ammessi** alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, *con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe*, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

DECRETO 122/2009

Coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni

Art. 2 - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

- 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

- 2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del **decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**.
- 3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della **legge 3 marzo 1999, n. 124**.

- 4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** ed è, comunque, espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'**intesa di cui al punto 5 del protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121**.

- 5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del **testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

- 6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
- 7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

- 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del **decreto legislativo n. 59 del 2004**, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
 - a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
 - b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

- 9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

- 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del **decreto legislativo n. 59 del 2004**, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

DECRETO 122/2009

- Valutazione espressa con voti numerici
- Valutazione del comportamento
- Criteri di ammissione alla classe successiva
- Validità dell'anno scolastico
- Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale (d.lgs59/2004 e successive modificazioni). I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (**Invalsi**)

DPR 89 2009

- Il tempo-scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del **decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 ottobre 2008, n. 169**, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a **24, 27, e sino a 30 ore**, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto, altresì, il modello delle **40 ore**, corrispondente al tempo pieno

40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 **senza presenze**

DPR 81 2009

- Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento

- Le sezioni di scuola dell'**infanzia** sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
- Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità

- Le classi di scuola **primaria** sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti

- Le classi prime delle scuole **secondarie di I grado** e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità

ATTO DI INDIRIZZO

- Atto di indirizzo del 08 settembre 2009 - Criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione

- **L'armonizzazione delle "Indicazioni" e l'essenzializzazione dei curricula: un'opportunità progettuale per le scuole dell'autonomia**
- Come è noto, negli ultimi anni le *Indicazioni nazionali* di cui agli allegati A, B e C del **decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59** come aggiornate dalle *Indicazioni per il curriculum* di cui al **decreto 31 luglio 2007**, sperimentate - queste ultime - nel biennio 2007-2008 e 2008-2009 hanno costituito un punto di riferimento per la progettazione dei Piani dell'offerta formativa.

- Il nuovo regolamento dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione stabilisce ora che - per un periodo non superiore ai prossimi tre anni scolastici - continuino ad applicarsi le *Indicazioni* suddette, in attesa che si proceda alla loro compiuta armonizzazione. Essa è, appunto, prevista dal piano programmatico elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed ha l'obiettivo di contemperare i contenuti tecnicamente rigorosi, essenziali per l'insegnamento, con l'accessibilità e la comprensione da parte dell'intera koiné scolastica e della pubblica opinione.

- In tal senso acquista un peculiare rilievo, tanto più alla luce dell'esperienza degli istituti comprensivi, sia l'azione di ricerca sui temi della continuità e del **curricolo verticale, sia le attività di elaborazione sulle conoscenze/competenze di base e sui traguardi da raggiungere al termine della scuola dell'infanzia e dei due segmenti della scuola del primo ciclo**

Tra le priorità della scuola dell'**infanzia** vanno, quindi, considerate le necessità di:

- dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto un'autentica centralità educativa del bambino;
- proporre un ambiente educativo capace di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento;
- realizzare un progetto educativo che renda concreta l'irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale;
- fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati alla piena attuazione delle pari opportunità

Scuola primaria

assicurare al termine della scuola primaria l'apertura ai valori della cittadinanza e al senso della storicità e della fenomenologia sociale;

garantire, pur nel rispetto dell'unitarietà del percorso di crescita e di formazione, un coerente livello delle competenze in italiano, in matematica, in inglese e in scienze, in modo da consentire all'alunno il padroneggiamento teorico e pratico delle relative conoscenze.

- E' in un tale contesto e in vista del raggiungimento dei traguardi essenziali sopra indicati che, in considerazione delle complesse esigenze del mondo attuale, va aggiornata ed innovata la tradizionale definizione della scuola primaria come quella del “leggere, scrivere e far di conto”.

Scuola secondaria

La valutazione periodica e annuale, di cui è responsabile il consiglio di classe, deve seguire il percorso del singolo studente, anche con la possibilità di attivare iniziative di recupero e di sostegno, di consolidamento e di potenziamento, sulla base di un esplicito contratto formativo, condiviso dall'allievo e dai suoi genitori. Ma a fronte di evidenti carenze negli apprendimenti e nel comportamento va prevista la non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del ciclo;

l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze essenziali deve trovare puntuale riscontro negli esiti al termine del ciclo, anche attraverso le prove in sede di esame di Stato; sotto questo profilo la prova nazionale Invalsi diventa opportunità di riflessione anche per la scuola stessa

DECRETO LGS 150/2009

- Ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- Il DS determina in via esclusiva l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti i rapporti di lavoro, effettua la valutazione del personale assegnato nel rispetto del merito

- Migliore organizzazione del lavoro e incremento dell'efficienza
- Misurazione valutazione e trasparenza della performance
- Merito e premialità
- Controllo delle assenze e azione disciplinare
- Cartelli e targhe identificativi

LA SCUOLA OGGI

Pur con vincoli e “tagli”, la scuola è tenuta a svolgere il suo compito istituzionale e a migliorare

- la qualità dell'insegnamento (metodologia e didattica)
- i livelli di apprendimento (monitoraggi, interventi mirati)

con la valorizzazione delle buone pratiche, un utilizzo mirato delle risorse, chiari obiettivi da raggiungere, verifica del raggiungimento degli stessi.